



# Prefettura di Lecce

Area I Ordine e Sicurezza Pubblica

All. 1

Lecce, data prot.

ALL'AUTORITA' NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE  
[segreteria.presidente@anticorruzione.it](mailto:segreteria.presidente@anticorruzione.it)

OGGETTO: D.lgs. n.159/2011 - Art. 32 D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014 - M. BET s.r.l. in persona dell'Amministratore Unico sig. Taurino Andrea - M. GAMING s.r.l. in persona del Liquidatore Rag. Fiorenzo Formoso - PACE s.r.l. in persona dell'Amministratore Unico sig. Taurino Andrea - M. SLOT s.r.l. in persona dell'Amministratore Unico Cav. Dott. Salvatore Vincenti, tutte con sede legale a Racale, in Contrada Martini, 3 - TRUST "PA.SA.MA." e "RINASCITA" in persona del Trustee Avv. Francesco Zompì - Trasmissione provvedimento prefettizio interdittivo con contestuale applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione nei confronti di M.SLOT s.r.l..

Di seguito a precorsa corrispondenza concernente le società in oggetto, si trasmette, ai sensi dell'articolo 91, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il provvedimento interdittivo antimafia prot. n. 57765 del 9 giugno 2017, adottato nei confronti delle medesime società, con contestuale applicazione della misura della straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, limitatamente all'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Regionale alla M. SLOT s.r.l..

IL PREFETTO  
(Claudio Palomba)

Il Funzionario Amministrativo  
Dott.ssa S.M. Maselli

Fasc.n. 9040/2013/AREA I O.S.P.





# Prefettura di Lecce

**VISTO** il provvedimento prefettizio n. 9040/2013 del 17.1.2014, con il quale è stata adottata informazione interdittiva antimafia nei confronti di M.BET s.r.l., M. GAMING s.r.l., M. SLOT s.r.l. e MINNIE s.r.l. (quest'ultima oggetto poi di cancellazione, con trasferimento delle quote alle altre società), tutte con sede legale in Racale, ritenendo sussistenti, allo stato, nei confronti di tali società operanti nel settore dei "Giochi Pubblici" le situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;

**VISTO** il successivo provvedimento prefettizio prot.n. 79318 del 21.10.2014, con il quale, a seguito di un procedimento di aggiornamento dell'informativa citata avviato su istanza di parte in conseguenza di alcune modifiche societarie, è stata adottata una nuova informazione interdittiva antimafia nei confronti di M.BET s.r.l., M. GAMING s.r.l. e M. SLOT s.r.l., tutte confluite nei Trust "PA.SA.MA." e "RINASCITA", ritenendo confermato, dalle risultanze investigative e dagli elementi acquisiti sui trust neocostituiti, il rischio di infiltrazioni mafiose nell'impresa;

**VISTO** il provvedimento prefettizio prot.n. 83618 del 5.11.2014, con cui veniva disposta, d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, la straordinaria e temporanea gestione delle citate società, ai sensi dell'art. 32, co. 10 del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, ed erano nominati gli esperti ivi indicati, con contestuale sospensione degli effetti dell'interdittiva da ultimo citata;

**VISTO** il provvedimento prefettizio prot.n. 84731 del 7.11.2014, che, ad integrazione del precedente provvedimento, limitava l'efficacia dell'amministrazione straordinaria alla sola M. SLOT s.r.l. alla quale era stata rilasciata autorizzazione in corso di validità dall'Agenzia dei Monopoli regionale;

**CONSIDERATO** il provvedimento del GIP presso il Tribunale di Lecce del 13.2.2015, eseguito il 24.2.2015, con il quale venivano disposte misure cautelari restrittive personali anche nei confronti di alcuni dei germani De Lorenzis, originari titolari e proprietari delle società sopra indicate, nonché il sequestro preventivo delle stesse con conseguente nomina degli amministratori giudiziari;

**VISTO** il provvedimento prefettizio prot.n. 20856 del 17.3.2015, con il quale si è dato atto, ai sensi dell'art. 32, co. 5 del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, della cessazione, a far data dall'esecuzione del provvedimento giudiziario di sequestro e della conseguente nomina degli amministratori giudiziari, degli effetti della misura della straordinaria e temporanea gestione nei confronti della M.SLOT s.r.l., precedentemente disposta;



## Prefettura di Lecce

**PRESO ATTO** del provvedimento adottato dal Tribunale del Riesame di Lecce in data 27.3.2015, con il quale è stata disposta prima la revoca delle misure restrittive personali e poi il dissequestro dei beni delle società in questione ed, in particolare, della M.SLOT s.r.l., con conseguente cessazione anche dell'amministrazione giudiziaria;

**PRESO ATTO** altresì del "giudicato cautelare" formatosi a seguito della conferma della pronuncia del Tribunale del Riesame da parte della Corte Suprema di Cassazione riguardo all'applicabilità delle misure cautelari personali coercitive nei confronti dei germani De Lorenzis;

**CONSIDERATO** che, alla luce di quanto esposto, il citato provvedimento interdittivo antimafia adottato da questa Prefettura nei confronti dei detti Trustee ed in particolare della M.SLOT s.r.l. riprendeva a spiegare i suoi effetti;

**CONSIDERATO** che, a seguito degli sviluppi giudiziari innanzi citati, l'avv. Francesco Zompì, in qualità di Trustee dei Trust "PA.SA.MA." e "RINASCITA", con nota del 7.4.2015, richiedeva la sospensione dell'interdittiva prot.n. 79318 del 21.10.2014 o, in subordine, l'adozione della misura del monitoraggio, ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014;

**CONSIDERATO** altresì che, a seguito della sostituzione dell'A.U. della M.SLOT s.r.l. (società confluita nel Trust PA.SA.MA.), veniva altresì inoltrata dal Cav. Dott Salvatore Vincenti, nuovo Amministratore Unico della stessa M.SLOT s.r.l., in data 15.6.2015, istanza di aggiornamento ai sensi dell'art. 91 del Codice Antimafia;

**RILEVATO** che, dall'istruttoria, sul rinnovato assetto proprietario e societario, che ha determinato l'intestazione delle quote dell'intero capitale sociale di M.SLOT s.r.l., M.BET s.r.l. ed M.GAMING s.r.l. al nuovo Trustee, Avv. Francesco Zompì, e la nomina del nuovo amministratore unico della M.SLOT s.r.l., Cav. Salvatore Vincenti, non emergevano in capo ai nuovi soggetti elementi idonei e diretti in modo non equivoco a evidenziare il pericolo di infiltrazioni mafiose;

**CONSIDERATO** che, già in precedenza, il mutamento societario intervenuto con l'istituzione dei Trust, non aveva in effetti fatto venir meno le forme di controllo esercitate sulle attività societarie da parte dei proprietari disponenti Saverio e Pasquale Gennaro De Lorenzis, in capo ai quali, di fatto, permanevano i profili di ostatività già emersi in relazione ai legami con familiari con precedenti penali accertati anche di carattere mafioso;

**VISTO** il provvedimento prefettizio n. 14969 del 18.2.2016, adottato all'esito della detta istruttoria, con il quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 32, co. 8 e 10 del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014,



## Prefettura di Lecce

la misura del sostegno e monitoraggio della M.SLOT s.r.l. corrente in Racale, limitatamente all'autorizzazione rilasciata alla stessa dall'Agenzia dei Monopoli Regionale e conseguentemente sono stati nominati due esperti ai sensi dell'art.32 cit. per un periodo di sei mesi dalla data di insediamento, con contestuale sospensione degli effetti dell'informazione antimafia interdittiva per il periodo del sostegno e monitoraggio;

**VISTO** il provvedimento prefettizio n. 81741 del 21.9.2016 con cui è stata disposta la proroga della misura del sostegno e monitoraggio citata per un ulteriore periodo di sei mesi;

**CONSIDERATO** che la misura del sostegno e monitoraggio disposto con i provvedimenti prefettizi citati è cessata il 28 aprile u.s. e, pertanto, sono venuti meno anche gli effetti ulteriori connessi all'applicazione di detta misura;

**VISTA** la relazione depositata a fine mandato dagli esperti, dalla quale si ricava, preliminarmente, un esame approfondito condotto sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della "M.SLOT" s.r.l. già avviato nel corso del primo periodo di sostegno e monitoraggio e la successiva verifica, all'esito dello stesso, dei risultati conseguiti dalla misura in questione che ha disvelato un'implementazione solo parziale delle prescrizioni operative fornite alla società, alcune delle quali introdotte solo formalmente ed altre del tutto disattese;

**CONSIDERATO**, in particolare, che gli stessi esperti hanno rilevato come la struttura aziendale della "M.SLOT" s.r.l. non abbia perseguito una strategia di innovazione effettiva nell'amministrazione del proprio business, soprattutto nel segno della discontinuità con le gestioni del passato, rimanendo "sostanzialmente condizionata dalla pregressa proprietà in capo ai germani Saverio e Pasquale Gennaro De Lorenzis, alcune volte in maniera diretta ed altre sotto forma di *metus*". Non a caso, invero, gli esperti, nelle considerazioni conclusive, stigmatizzano una opacità gestoria anche in seno al TRUST PA.SA.MA. (assenza dei rendiconti, omissione di inventari, reticenza ecc.), tale da "indurre ad ipotizzare che si possa essere dinanzi ad uno *sham trust*, ossia uno strumento fittizio con gli effetti che ne conseguono". Sulla scorta delle predette considerazioni gli stessi concludono senza meno che la società in questione non abbia ancora conseguito **un sufficiente grado di autonomia organizzativa e imprenditoriale**, di tal che la **"governance della stessa non presenta indici certi e incontrovertibili di capacità e policies proprie, orientate all'integrità verso il mercato ed alla legalità nei confronti delle istituzioni"**;

**PRESO ATTO** dei recenti sviluppi giudiziari che riguardano i germani De Lorenzis, disponenti e proprietari dei TRUST "PA.SA.MA" e



## Prefettura di Lecce

"RINASCITA", nei cui confronti è stato emesso dal GIP del Tribunale di Lecce in data 27.4.2017 decreto che dispone il giudizio con imputazione a loro carico di **associazione di stampo mafioso finalizzata alla commissione di una serie di reati, quali l'esercizio e l'organizzazione del gioco d'azzardo e l'abusiva attività finanziaria per acquisire e mantenere la gestione ed il controllo di attività economiche, per realizzare profitti e vantaggi** ingiusti, a tal fine imponendo ai titolari di esercizi commerciali l'installazione di congegni di gioco - peraltro illeciti - prodotti da imprese riconducibili agli stessi De Lorenzis ed alla predetta associazione, realizzando condizioni di monopolio. La stessa Autorità Giudiziaria qualifica e definisce i fratelli Saverio e Pasquale Gennaro De Lorenzis, **capi e promotori, con un ruolo egemone, dell'associazione di tipo mafioso predetta, gravitante nell'area di quella comunemente nota con la denominazione di sacra corona unita e collegata ad alcuni esponenti e clan storici di quest'ultima;**

**PRESO ATTO** altresì degli ulteriori coinvolgimenti giudiziari che di recente hanno riguardato anche Salvatore De Lorenzis, fratello di Pasquale e Saverio, il quale, oltre ad essere già destinatario della misura della custodia cautelare in carcere dal febbraio 2015 e ad essere coinvolto nel procedimento penale da ultimo citato, avviato dalla Procura della Repubblica di Lecce, è stato destinatario anche della misura degli arresti domiciliari disposta a suo carico dal Tribunale di Potenza, con ordinanza del 23.3.2017, in un ulteriore procedimento penale per fatti speculari a quelli di cui trattasi. In particolare la cennata Autorità Giudiziaria ha contestato al predetto De Lorenzis un grave e rilevante quadro indiziario caratterizzato dall'appartenenza ad un sodalizio criminale dedito all'attività di noleggio, servizi e manutenzione di macchine per l'esercizio di attività di gioco illegale, di fatto resa possibile mediante il collegamento, attraverso piattaforme informatiche - anche transnazionali - a siti specializzati in giochi non autorizzati;

**CONSIDERATO** pertanto l'aggravamento del quadro indiziario a carico dei germani De Lorenzis, proprietari dei TRUST "PA.SA.MA" e "RINASCITA" ed il persistente, se non più grave e rilevante, rischio di infiltrazioni mafiose all'interno delle società facenti capo ai detti Trust;

**CONSIDERATO** che, per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, le informazioni antimafia, in quanto afferenti alla prevenzione del crimine ed al contrasto amministrativo preventivo delle organizzazioni di criminalità organizzata, possono essere fondate su fatti e vicende aventi valore meramente sintomatico e solo indiziario, giacchè mirano alla prevenzione di infiltrazioni mafiose e criminali nel tessuto economico imprenditoriale (Cfr. Consiglio di Stato Sez III 1 settembre 2014, n. 4441);



## Prefettura di Lecce

**CONSIDERATO** che, per giurisprudenza costante, dopo il decorso del termine di un anno dall'emanazione di un precedente atto ad effetto interdittivo, il Prefetto ben potrà e, anzi, dovrà emettere una ulteriore informativa positiva, ad effetto, cioè interdittivo, ove non siano venute meno le circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento del tentativo di infiltrazione mafiosa, salvo sempre il potere/dovere di riesaminare i fatti nuovi, in sede di aggiornamento, anche su documentata richiesta del soggetto interessato, come prevede l'art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011." (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5.10.2016 e 2.2.2017)

**RITENUTO** opportuno, pertanto, di dover revocare il provvedimento interdittivo antimafia già adottato nei confronti, tra l'altro, della "M.SLOT s.r.l." e di dover contestualmente adottare una ulteriore informativa interdittiva nei confronti delle società riconducibili ai germani De Lorenzis, fondata sulla complessiva rivalutazione degli elementi di fatto e di diritto nuovi e già accertati e su di una connessa, organica e specifica valutazione degli stessi, che induce a ritenere evidente, concreto ed attuale il condizionamento mafioso nei riguardi delle società, in potenza e in atto;

**CONSIDERATA** peraltro la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio oggetto dell'attività d'impresa della M.SLOT s.r.l. e la salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'integrità dei bilanci pubblici;

**RILEVATO** che, con nota del 13.4.2017, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha ribadito l'avviso già in precedenza espresso, secondo cui, nel caso di imprese raggiunte da informazione interdittiva antimafia, l'unica misura efficace è quella della straordinaria e temporanea gestione di cui all'art. 32 comma 1, lett. b) del D.L. 90/2014, conv. con modificazioni in Legge 114/2014;

**LETTA** la Circolare del Gabinetto del Ministero dell'Interno n. 15006/2 (41) del 10 maggio 2016, che stabilisce che la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa ex art. 32 cit. costituisce la misura più idonea a "neutralizzare" gli effetti inibitori derivanti dall'adozione dell'informazione antimafia interdittiva;

**RITENUTO** di dover disporre, contestualmente alla nuova interdittiva antimafia, in coerenza con quanto innanzi esposto ed ai sensi dell'art. 32, comma 1 lett. b) del D.L. 90/2014 conv. con modif. in Legge 114/2014, l'applicazione della misura della "straordinaria e temporanea gestione" dell'impresa della M.SLOT s.r.l., unica concessionaria dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia dei Monopoli Regionale, mediante la nomina di tre amministratori straordinari, ai quali conferire tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della citata società;



## Prefettura di Lecce

**RITENUTO** altresì, di stabilire che la detta misura straordinaria di gestione perduri fino all'aggiornamento dell'esito dell'informazione interdittiva antimafia ai sensi dell'art. 91 co. 5 del D.Lgs. 159/2011, da disporsi non oltre dodici mesi dalla data di insediamento degli amministratori straordinari, salvo eventuale motivata proroga;

**RITENUTO** inoltre ed alla luce di quanto considerato, di disporre, per il periodo di durata della straordinaria e temporanea gestione, la sospensione degli effetti dell'interdittiva, con riguardo alla M.SLOT. s.r.l.;

**INTERPELLATI** il Dott. Mario Venceslai, Col. della Guardia di Finanza in quiescenza, il Dott. Leonzio Antonio Ferretti, Dirigente della Polizia di Stato in quiescenza e l'Avv. Mario Fantini del Foro di Brindisi, esperto di diritto d'impresa e societario, i quali riuniscono i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. 8.7.1999, n. 270, come da documentazione agli atti;

**PRESO ATTO** della disponibilità resa dagli stessi ad assumere l'incarico di cui si tratta;

### VISTI

- La Legge 241/1990;
- il D.Lgs. 159/2011 concernente il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- l'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito con mod. in Legge 114/2014;
- i Protocolli di intesa sottoscritti tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC il 15.7.2014 ed il 27.1.2015;
- le Seconde Linee Guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia del 27.1.2015
- le Terze Linee Guida per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal prefetto ai sensi dell'art. 32 commi 1 e 10 del decreto-legge 90/2014, nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia;

### D E C R E T A

- E' revocato il provvedimento interdittivo antimafia prot. n. 79318 del 21.10.2014 emesso nei confronti delle società M.BET s.r.l., M.GAMING s.r.l., PACE s.r.l. e M.SLOT s.r.l., tutte con sede legale in Racale.
- E' disposta nuova informazione antimafia interdittiva nei confronti delle predette società M.BET s.r.l., M.GAMING s.r.l., PACE s.r.l. e M.SLOT s.r.l., per le quali è stata accertata la



## Prefettura di Lecce

sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.lgs. 159/2011 e s.m.i..

- E' contestualmente disposta, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. b) del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente all'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia dei Monopoli Regionale alla M.SLOT s.r.l..
- La straordinaria e temporanea gestione della M.SLOT s.r.l. ha una durata di dodici mesi dalla data di insediamento degli amministratori straordinari, salvo eventuale motivata proroga.
- Per il periodo di durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa è disposta la sospensione degli effetti dell'informazione antimafia interdittiva nei confronti di M. SLOT s.r.l., con sede legale in Racale.
- Sono nominati amministratori straordinari, ai sensi dell'articolo citato, il Dott. Mario Venceslai, Col. della Guardia di Finanza in quiescenza, il Dott. Leonzio Antonio Ferretti, Dirigente della Polizia di Stato in quiescenza e l'Avv. Mario Fantini del Foro di Brindisi.
- Agli amministratori straordinari sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della predetta società ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari delle imprese stesse ai sensi dell'art. 32 cit..
- Il compenso degli amministratori straordinari sarà disposto con separato provvedimento.

Il presente provvedimento è notificato al Trustee dei Trust "PA.SA.MA." e "RINASCITA", agli Amministratori delle società M.BET s.r.l., M.GAMING s.r.l., PACE s.r.l. e M. SLOT s.r.l. ed agli amministratori straordinari.

Il presente provvedimento è altresì comunicato, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e dei dati sensibili, per estratto, ai soggetti indicati nell'art. 91 co. 7 bis del citato D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., nonché all'Area Monopoli della Direzione Territoriale per la Puglia dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per i profili di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso giurisdizionale al TAR Puglia Sez. di Lecce, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica.  
Lecce, data prot.

IL PREFETTO  
(Claudio Palomba)

  
Il Funzionario Amministrativo  
Dott.ssa S.M. Maselli

